

**R.G. 2426/2015**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI SASSARI**

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero 2426 del Ruolo Generale dell'anno 2015 promossa da:

[REDACTED] con sede in [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione;

**attrice**

**contro**

[REDACTED], con sede in Sassari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Pitzorno di Sassari, rep. 41911 del 21.1.2004;

**convenuta**

la causa è stata decisa sulle seguenti

**conclusioni**

nell'interesse dell'attrice: come da memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c.;

nell'interesse della convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta.



### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La società ██████████ ha convenuto in giudizio la ██████████ esponendo: - che tra la società attrice e l'istituto di credito fosse intercorrente dal 30.6.2000 un rapporto di conto corrente con affidamento, identificato con il n. 3051405, chiuso in data 30.6..2014 con un saldo pari a zero; - che il contratto conteneva clausole nulle tali da inficiare le risultanze contabili della banca e segnatamente l'applicazione di interessi anatocistici in violazione di legge; l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto; il superamento del c.d. tasso-soglia stabilito dalla normativa anti usura di cui alla l. 108/1996.

L'attrice ha, pertanto, domandato l'accertamento della nullità delle clausole che hanno comportato le varie illegittimità sopra indicate ed il ricalcolo del saldo una volta espunte le risultanze conseguenza dell'applicazione delle clausole nulle o dell'illegittima applicazione di commissioni non previste contrattualmente, nonché la condanna dell'istituto di credito convenuto al pagamento del saldo nell'eventualità che lo stesso, all'esito del ricalcolo, risultasse a credito per la correntista.

Si è tempestivamente costituito in giudizio l'istituto di credito che si è opposto all'accoglimento delle avverse domande sostenendone l'infondatezza in fatto ed in diritto ed eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista.

La causa è stata istruita con produzioni documentali, ordine di esibizione e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute negli atti richiamati in premessa, previa concessione dei termini per la redazione di scritti difensivi finali.

\*\*\*

a) Il rapporto bancario intercorrente tra le parti.

Il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 24.5.2000 e per quanto qui interessa prevedeva un tasso creditore del 1,250% e un tasso debitore per scoperto di conto del



15.75%, nonché la capitalizzazione periodica degli interessi debitorie e creditori e talune condizioni economiche, tra le quali l'applicazione della commissione di massimo scoperto al tasso dell'1,50% (o dell'1,00%, il dato non è chiaramente leggibile e comunque nella sua entità astratta è in concreto irrilevante per le ragioni che seguiranno). In ordine all'andamento del rapporto, per ciò che qui interessa, sono presenti tutti gli estratti conto (tranne il mese di luglio 2002) dall'apertura alla chiusura del conto, che peraltro è risultato affidato di fatto per euro 7.900 dalla data del 5.8.2002, nel corso del tempo variato fino a un massimo di euro 15.500 (cfr. CTU in atti).

b) Le domande di accertamento della nullità di singole clausole contrattuali proposte dalla società correntista.

La doglianza relativa all'illegittimità della clausola anatocistica è infondata in quanto il contratto è stato stipulato in data 24.5.2000 e quindi la disciplina da applicarsi è quella successiva all'entrata in vigore dell'art. 120 TUB come modificato dal d.lgs. n. 342 del 4.8.1999 – avvenuta in data 19.10.1999 e comunque con efficacia dalla data di vigenza della delibera CICR 6.2.2000, ossia dal 22.4.2000. In base a tali norme la capitalizzazione degli interessi in ambito bancario è da considerarsi legittima purché essa sia prevista con identica periodicità per gli interessi sia creditori che debitori ed è ciò che è stato espressamente previsto nel caso di specie (cfr. specifica deroga alle condizioni generali, facente parte del testo contrattuale in atti).

La doglianza relativa alla nullità della clausola determinativa della commissione di massimo scoperto è, invece, fondata.

Essa, infatti, deve ritenersi nulla per l'assenza di alcun riferimento alla periodicità e alle modalità di calcolo con conseguente rilievo dell'indeterminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. Sul punto si condivide, infatti, l'orientamento secondo cui in tema di conto corrente bancario, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli



articoli 1346 e 1418 c.c., (anche) quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario. In accoglimento della domanda attrice qui in esame deve, pertanto, dichiararsi che il contratto di conto corrente stipulato tra le parti non ha legittimamente previsto a carico della correntista l'addebito di commissioni di massimo scoperto, la cui applicazione nel corso del rapporto non può quindi essere legittimamente avvenuta.

Quanto al rilievo circa la presenza di usura genetica essa è fondata nel limite di seguito indicato: il tasso di interesse debitore per scoperto di conto corrente, pari al 15,75%, risulta usurario nelle ipotesi di conto corrente affidato oltre i 5.000 euro, in quanto il tasso soglia del II trimestre 2000, vigente al momento della stipulazione del contratto e unico rilevante (cfr. Cass. civ. S.U. 19.10.2017, n. 24675) era pari 14,29%, mentre risulta entro la soglia per gli affidamenti entro i 5.000.

Da ciò consegue che nel caso di specie devono essere applicati gli interessi contrattuali dall'apertura del conto all'introduzione del fido di fatto oltre gli euro 5.000 (5.8.2002) in quanto si è riscontrato che si tratta di saldi (extrafido) entro i 5.000 euro, mentre devono essere espunti gli interessi sui saldi debitori da quella data essendo il tasso superiore al tasso-soglia. Si condivide sul punto l'operato del CTU.



c) La rideterminazione del saldo del conto corrente.

Una volta accertate le nullità di cui al punto precedente occorre depurare il saldo dalle poste illegittime.

Facendo riferimento alla CTU in atti - alla quale si rimanda in quanto esaustiva, congruamente motivata e dalla quale non vi è ragione di discostarsi - risulta che nell'ipotesi di ricalcolo con eliminazione delle poste illegittime il saldo finale del conto corrente passa da zero ad un saldo attivo di euro 18.507,15 e quindi a favore della società correntista.

Tale risultato, però, deve essere ulteriormente depurato dalle competenze addebitate dalla banca per il periodo che va dall'inizio del rapporto e fino al 22.6.2005, ossia fino decennio anteriore alla proposizione della domanda per la cui ripetizione è maturata la prescrizione estintiva ordinaria, tempestivamente eccepita dall'istituto di credito.

Sul punto, tra le varie opzioni per l'individuazione delle rimesse solutorie operate dal CTU si deve prediligere quella che le individua non sul c.d. saldo banca, ma sul saldo ricalcolato all'esito dell'eliminazione delle poste illegittime (conformemente al principio per cui: *“in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche (ma ciò deve dirsi per tutte le poste viziate da nullità, n.d.r.) e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio”*: così Cass. civ. ord. n. 9141 del 19/05/2020) e solo tra quelle c.d. extra fido, in quanto solo esse possono dirsi solutorie (argomenti a sostegno di tale opzione si possono trarre da Cass. civ. ord. n. 3858 del 15/02/2021): si deve, pertanto, fare riferimento all'opzione indicata come B.2



della CTU in atti (pag. 27), dalla quale risulta che le rimesse solutorie prescritte ammontano a euro 786,30.

Da ciò discende che all'esito della depurazione delle poste illegittime e del maturare della prescrizione estintiva decennale sui pagamenti effettuati dal correntista, risulta un saldo attivo (e quindi a favore della correntista) pari ad euro 17.720,85.

d) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore fino a euro 26.000 e con i valori medi per tutte le fasi, a favore dell'avv. Andrea Sorgentone, procuratore costituito dell'attrice, che si è dichiarato antistatario.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.p.a., ogni altra domanda respinta:

- dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente stipulato in data 24.5.2000 n. 3051405 che ha previsto l'applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché il tasso debitore del 15,75% per le aperture di credito oltre gli euro 5.000;
- ridetermina il saldo in euro 17.720,85 a favore della società correntista e condanna la Banca convenuta al pagamento alla attrice della predetta somma, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
- condanna la [REDACTED] s.p.a., al pagamento in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, procuratore costituito dell'attrice, delle spese processuali che si liquidano in euro 5.099,00, di cui euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della [REDACTED] s.p.a., con obbligo di rifusione alla controparte delle somme che a tale titolo avesse in tutto o in parte



anticipato.

Così deciso in Sassari, in data 18 marzo 2021.

Il Giudice

Francesco De Giorgi

